

Porto di Ancona

Ordinanza n. 53 del 03/07/2026

- OGGETTO** **Disciplina della viabilità ordinaria nel tratto ricompreso tra la banchina n. 2 e l'ingresso dello stabilimento Fincantieri – operazioni di sbarco e movimentazione e trasferimento componentistica navale dal 7 al 12 luglio 2026.**
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;

- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** l'istanza avanzata dall'impresa portuale I.Co.p. s.r.l. acquisita al Prot. 0012476 del 01/07/2026 e successiva integrazione acquisita al Prot. 0012481 del 01/07/2026 avente per oggetto la richiesta di autorizzazione per lo sbarco di n. 2 sezioni navali denominate rispettivamente (T2) - 134 tons - 26.7 x 11.040 x 11.000 e (P2) - 175 tons - 26.5x 13.040 x 11.050 e successivo trasferimento allo stabilimento Fincantieri dal Pontone Leonardo - Rimorchiatore Reinart (previsione di ormeggio alla banchina n. 2 in data 7 luglio 2026 e di successiva movimentazione e trasferimento dei predetti materiali allo stabilimento della Fincantieri a cura della ditta CTS, con contestuale richiesta di interdizione temporanea della viabilità ordinaria durante il transito del convoglio eccezionale con eventuale rimozione dei new jersey come meglio evidenziato nel rilievo planimetrico allegato alla presente Ordinanza;
- VISTA** l'autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 n.5/2026 rilasciata a favore della società I.Co.p. s.r.l.;
- VISTO** il nulla osta n. 5/2026 all'utilizzo delle banchine pubbliche del Porto Storico di Ancona;
- VISTE** le autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali (ATE) rilasciate alla ditta CTS incaricata del trasporto dei componenti dall'ufficio Permessi della Divisione Security, safety portuale e servizi all'utenza dell'Adsp e i relativi "Preavvisi di Transito";
- TENUTO CONTO** della natura e delle modalità di esecuzione delle operazioni portuali, delle dimensioni dei manufatti oggetto di trasporto eccezionale, dello stato dei

luoghi con particolare riferimento alla conformazione della viabilità ordinaria e della viabilità interna al Molo Rizzo;

RAVVISATA la necessità di predisporre adeguatamente gli spazi portuali interessati dalle operazioni portuali e dal transito dei convogli e dei mezzi operativi meglio evidenziati in planimetria ricorrendo ad interdizioni programmate al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO il transito veicolare dei mezzi destinati agli imbarchi a bordo delle unità navali dirette in Albania ed in Croazia nei pressi del Molo Rizzo e dell'area retrostante la banchina n. 5 nelle seguenti giornate e fasce orarie:

Martedì 7 luglio: dalle ore 14.00 alle ore 22.00;

Mercoledì 8 luglio: dalle ore 14.00 alle ore 20.00;

Giovedì 9 luglio: dalle ore 14.00 alle ore 20.00;

Venerdì 10 luglio dalle ore 14.00 alle ore 20.00;

Sabato 11 luglio: dalle ore 12.00 alle ore 18.00;

Domenica 12 luglio: dalle ore 12.00 alle ore 18.00

VISTA la necessità di evitare interferenze tra le operazioni portuali previste ed il traffico veicolare di cui al precedente punto;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

VISTI gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

che nelle seguenti fasce orarie la viabilità interna al Molo Rizzo, l'area retrostante la banchina n. 5 attualmente delimitata da new jersey e cancello mobile e la viabilità ordinaria in via Lungomare Vanvitelli nel tratto compreso dalla rotatoria antistante la rotatoria fronte Fincantieri ed l'ingresso allo stabilimento (cancello secondario) saranno interessate dal transito di mezzi articolati fuori sagoma adibiti al trasporto dei materiali e della componentistica di sbarco dalle unità navali meglio descritte in premessa.

- **Martedì 7 luglio dalle ore 22.00 alle ore 24.00;**
- **Mercoledì 8 luglio dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00;**
- **Giovedì 9 luglio dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00;**
- **Venerdì 10 luglio dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00;**
- **Sabato 11 luglio dalle ore 00.01 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00;**
- **Domenica 12 luglio dalle ore 00.01 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00.**

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

In concomitanza delle operazioni di sbarco, movimentazione e trasporto delle unità navali dal pontone Leonardo ormeggiato alla banchina n. 2 allo stabilimento Fincantieri nelle fasce orarie e nelle giornate di seguito elencate è interdetta temporaneamente la viabilità interna al Molo Rizzo, all'area retrostante la banchina n. 5 attualmente delimitata da new jersey e cancello mobile e la viabilità ordinaria in via Lungomare Vanvitelli nel tratto compreso dalla rotatoria antistante la rotatoria fronte Fincantieri ed il cancello secondario dello stabilimento Fincantieri:

- **Martedì 7 luglio dalle ore 22.00 alle ore 24.00;**
- **Mercoledì 8 luglio dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00;**
- **Giovedì 9 luglio dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00;**
- **Venerdì 10 luglio dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00;**
- **Sabato 11 luglio dalle ore 00.01 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00;**
- **Domenica 12 luglio dalle ore 00.01 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00.**

È altresì interdetta la sosta dei veicoli nelle aree interessate dal transito dei trasporti eccezionali fuori sagoma meglio indentificate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza nelle medesime fasce orarie e giornate sopra indicate. In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni di sicurezza e di natura operativa da parte dell'impresa portuale I.Co.P. S.r.l.:

- svolgere le attività richiamate nell'istanza di richiesta nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica;
- le operazioni di sbarco dei materiali, di movimentazione e di transito dovranno essere interrotte durante il transito dei mezzi destinati all'imbarco nelle giornate e nelle fasce orarie riportate in premessa; a tal riguardo, ed in considerazione dello spazio di manovra dei mezzi destinati all'imbarco (**Martedì 7 luglio: dalle ore 14.00 alle ore 22.00; Mercoledì 8 luglio: dalle ore 14.00 alle ore 20.00; Giovedì 9 luglio: dalle ore 14.00 alle ore 20.00; Venerdì 10 luglio dalle ore 14.00 alle ore 20.00; Sabato 11 luglio: dalle ore 12.00 alle ore 18.00; Domenica 12 luglio: dalle ore 12.00 alle ore 18.00**) l'impresa portuale incaricata delle attività di sbarco e di rizzaggio a bordo dei mezzi deputati al trasporto dovrà garantire la piena fruibilità del Molo Rizzo e dell'area retrostante la banchina n. 5; a tal riguardo si prescrive che la stessa si coordini opportunamente con il personale della DPS incaricato delle attività di instradamento e incolonnamento dei veicoli destinati all'imbarco;
- organizzare una riunione di coordinamento della sicurezza preliminare all'avvio delle operazioni con redazione del "Verbale di Coordinamento" tra tutti i soggetti interessati; il predetto verbale dovrà essere trasmesso all'Adsp per le eventuali verifiche del caso; l'impresa

I.Co.P S.r.l. dovrà a tal riguardo informare adeguatamente i soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività accessorie e complementari relativamente alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate preliminarmente al loro accesso nell'area portuale; in tale ottica, dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza

- assicurare la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, come da specifica dichiarazione del legale rappresentante;
- in presenza di necessità di carattere operativo e/o riconducibili alla salvaguardia della pubblica incolumità al momento non preventivabili, l'ADSP si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente l'efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- provvedere al corretto posizionamento di tutta la segnaletica temporanea ed amovibile propedeutica all'interdizione temporanea della viabilità e delle aree interessate dovrà essere garantita; tale segnaletica dovrà recare i riferimenti della presente ordinanza e la puntuale segnalazione della fascia oraria di interdizione dell'area; a tal riguardo si ricorda l'obbligo di posizionare tale segnaletica con un preavviso minimo pari a 48 ore rispetto all'entrata in vigore dei divieti; il personale preposto dell'Adsp provvederà al controllo dell'avvenuto posizionamento della predetta segnaletica e della sua conformità nella giornata del 06/07/2026;
- Per l'intera durata di svolgimento delle attività di trasporto del materiale da banchina n. 2 allo stabilimento Fincantieri l'impresa portuale I.Co.P. S.r.l., responsabile delle operazioni e del coordinamento di sicurezza, dovrà garantire la piena fruibilità della sede stradale mediante un servizio di movieri dedicati che avranno il compito di regolamentare la viabilità nei due sensi di marcia, con particolare riferimento all'eventuale transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento; a tal riguardo e in relazione alla ricaduta all'interno delle aree interessate del percorso pedonale così come individuato dall'Ordinanza AdSP N. 11 /2026, i movieri dovranno interdire ogni accesso pedonale non strettamente connessi ad esigenze di natura lavorativa;
- Qualora il posizionamento dei mezzi operativi lo renda necessario, l'impresa potrà provvedere alla rimozione temporanea della segnaletica verticale insistente nell'area provvedere fermo restando l'assunzione di ogni onere relativo all'immediato ripristino al termine delle operazioni;
- l'impresa portuale I.Co.P. S.r.l., dovrà verificare che l'autotrasportatore sia in possesso di regolare ATE (Autorizzazione trasporti eccezionali) così' come previsto dall'Ordinanza AdSP N.77/2019, sincerandosi altresì che la medesima ditta di autotrasporto abbia inoltrato regolare preavviso di transito come previsto dalla suddetta ordinanza;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la restituzione delle aree temporaneamente interdette in pristino stato, con particolare riferimento alla rimozione della segnaletica di natura mobile, al ripristino della segnaletica preesistente nonché al riposizionamento di tutti i new jersey temporaneamente rimossi presso il Molo Rizzo e presso il piazzale retrostante la banchina n. 5;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata;

- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società I.Co.P. S.r.l., assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO a tale scopo acquisita.

L'impresa portuale comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale **entro lunedì 6 luglio** i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazione dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze> I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 3 luglio 2026

Il Presidente

Dott. Mirco Carloni

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino